

COMUNE DI MONTECASTRILLI
Provincia di Terni

AREA FINANZIARIA

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Articolo. 1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e comprende la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni, come definito dall’articolo 1 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 24/05/2003 e successive modificazioni, di seguito denominato *Regolamento ICP*, nel territorio del Comune di Montecastrilli.

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che la suddivisione in lotti della presente concessione non appare funzionale né economicamente vantaggiosa.

Articolo 2 Durata della concessione

La concessione del servizio di cui all’articolo 1) decorre dal primo Gennaio 2018 o, in alternativa, se l’aggiudicazione è successiva alla predetta data, dal primo giorno del mese successivo al verbale di consegna, con scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Dal giorno di consegna il nuovo Concessionario subentra al Concessionario uscente in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente capitolato, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l’abolizione della concessione stessa.

Articolo 3 Importo della concessione per la gestione e minimo garantito

L’importo della concessione, per il periodo di durata massima del contratto, è pari a € 11.250,00 IVA esclusa, ottenuto calcolando la misura massima dell’aggio (per tale intendendosi l’importo dovuto al concessionario da parte del Comune), pari al 15%, sul gettito medio annuale stimato in circa € 15.000,00 per l’intera durata contrattuale. Pertanto, il calcolo è il seguente: $15\% \times 15.000,00 \times 5 \text{anni} = € 11.250,00$. Importo totale della concessione € 75.000,00.

La misura dell’aggio a favore del concessionario posto a base di gara è pari al 15,00% dell’ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di imposta comunale di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone minimo annuo garantito posto a base di gara è stabilito nella misura di € 9.000,00 per la riscossione dell’imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il servizio viene retribuito calcolando l’aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo e spesa, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito al netto dell’aggio (IVA esclusa) per ciascun anno della concessione.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.
Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori.
Il canone minimo annuo garantito è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.

Importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza: Euro 0,00.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per le prestazioni di pubbliche affissioni che comportano rischi tipici della lavorazione, che non comportano oneri della sicurezza connessi. L'Ente Appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Articolo 4 Modalità di espletamento della gara

La gara sarà espletata mediante procedura aperta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs medesimo, vale a dire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati:

1. Offerta tecnica punti 70

a) Carta del Servizio punti 40

- modalità e caratteristiche del front office e delle procedure a garanzia del giusto procedimento tributario sia per quanto concerne i versamenti in autotassazione che le attività di accertamento. In particolare si ha riguardo a: modalità di informazione ai contribuenti delle scadenze di versamento e degli importi dovuti dell'imposta comunale di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e del sistema di pagamento; partecipazione dei privati nella definizione di eventuali controversie (modalità di applicazione delle norme in materia di interpello, proposizione di quesiti interpretativi anche in via telematica, tempi di evasione delle istanze....) **punti 20**

- caratteristiche del software utilizzato; collegamento delle procedure alla rete informatica del Comune e/o accessibilità telematica agli archivi da parte degli uffici comunali **punti 8**

- modalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo indicando in particolare: strumenti di controllo; periodicità delle rilevazioni sul territorio delle forme di pubblicità soggette a tributo; procedure di segnalazione all'Ente **punti 12**

b) Programma di sostituzione e manutenzione/ riordino degli impianti punti 30

- tempi e modalità di sostituzione di impianti eventualmente rilevati deteriorati o che a seguito di eventi vari risultano danneggiati, oppure impianti che alla stipulazione del contratto risultassero da sostituire/collocare o rendere funzionali. Modalità e tempi di spostamento di impianti che su richiesta dell'ufficio comunale competente debbano essere spostati. **punti 15**

- attività di manutenzione degli impianti durante il periodo di affidamento in concessione del servizio con particolare riferimento a: frequenza degli interventi; materiale utilizzato; tecniche di ripristino (verniciatura, pulitura...); sistemi di periodica rilevazione dello stato manutentivo degli impianti. Mappatura degli impianti esistenti secondo un sistema di coordinate da concordare con il servizio competente indicante lo stato manutentivo. **punti 15**

La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \frac{1}{n} \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

∑ = sommatoria.

Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa e l'assegnazione del relativo punteggio si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente si moltiplicherà il peso previsto al punto in esame per il parametro di riferimento per i singoli coefficienti definitivi ottenuti.

2. Offerta economica punti 30

La valutazione del prezzo viene effettuata attribuendo i punteggi come segue:

- A) misura percentuale dell'aggio dovuto al concessionario e calcolato sul totale delle somme riscosse inerenti l'imposta comunale di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni per la durata del contratto: massimo 80 per cento del punteggio di cui al punto 2 (pari a 24 punti);

- B) importo del minimo garantito inerente l'imposta comunale di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni a favore del Comune al netto dell'aggio (IVA esclusa) per ciascun anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) rientrante anche parzialmente nel periodo di durata del contratto, a decorrere dall'inizio della concessione: massimo 20 per cento del punteggio di cui al punto 2 (pari a punti 6).

Le misure di cui ai punti A) e B) vanno espresse con un massimo di due cifre decimali.

Il punteggio relativo all'aggio offerto (punto A) viene attribuito mediante la seguente formula: $X = (A_i * C) / AO$

dove:

X = coefficiente attribuito

A_i = aggio più basso

C = Coefficiente del prezzo di cui al punto A (24)

AO = aggio offerto.

Il punteggio relativo al minimo garantito offerto (punto B), espresso in euro per dodici mesi, viene attribuito mediante la seguente formula: $Y = (MO * C) / Mm$

dove

Y = coefficiente attribuito

Mm = minimo garantito di maggiore importo assoluto

C = coefficiente di cui al punto B (6)

MO = minimo garantito offerto

Il punteggio finale relativo all'elemento prezzo è costituito dalla somma dei punteggi (X + Y) come sopra attribuiti ai punti A) e B).

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

Si procederà all'espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta.

In caso di gara deserta o di deposito di offerte inaccettabili sotto il profilo degli offerenti e delle offerte si procederà all'aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 63 del Dlgs 50/2016. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate conformi a quanto stabilito nel presente capitolato di gara. Le modalità di presentazione delle offerte e la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara saranno indicate e dettagliate nel relativo disciplinare. La documentazione dovrà comprendere le dichiarazioni previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 5 Soggetti ammessi alla gara

La partecipazione è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti alla CCIAA e alla sezione prima dell'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti da soggetti regolarmente iscritti al succitato Albo. Il requisito dell'iscrizione all'Albo nella prevista sezione 1[^] deve sussistere per ciascuna delle Società facenti parte del raggruppamento e la rappresentanza deve essere conferita ad un unico soggetto mandatario mediante scrittura privata autenticata. E' altresì ammessa la partecipazione di soggetti costituiti in consorzi stabili, anche di forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 c.c., fermo l'obbligo di iscrizione al succitato Albo nella prevista sezione 1[^] in capo ad ognuna delle imprese aderenti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Sono ammesse alla gara anche imprese con sede in altro Stato membro che producano certificazione equivalente alla iscrizione al suddetto Albo e altresì conforme alle disposizioni vigenti in materia nei rispettivi Paesi. Detta certificazione deve in ogni caso essere rilasciata dalla competente autorità del rispettivo Stato di stabilimento.

Non è ammesso avvalimento in ordine al requisito dell'iscrizione all'Albo e al possesso della certificazione equivalente di cui al precedente capoverso, trattandosi di qualificazione di natura soggettiva e intrinsecamente inerente l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. In aggiunta all'iscrizione all'Albo nella prevista sezione 1[^] o alla produzione di certificazione equivalente, la partecipazione alla gara è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico-professionali:

a) Dichiarazione di avere svolto, nell'ultimo triennio (2015-2017), regolare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni in almeno 1 (un) Comune di pari classe, o superiore, a Montecastrilli (classe V - art. 2 del D.Lgs.507/1993). Tale attività deve essere stata svolta senza contestazioni e con strutture di front-office analoghe a quelle descritte al successivo art. 21 del presente capitolato;

b) essere in possesso del certificato di qualità aziendale ISO 9001:2000 attinente lo specifico settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, rilasciato da primario soggetto abilitato;

I requisiti tecnico-professionali di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere soddisfatti mediante avvalimento in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 6 Offerte Anormalmente basse

L'Amministrazione comunale appaltante valuterà, ai sensi dell'art. 97 - comma 3 - del D.lgs. 50/2016, la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Articolo 7 Revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità

Nel caso di revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al dieci per cento.

Articolo 8 Condizioni e requisiti per partecipare alla gara

Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 5, per poter partecipare alla gara, le società interessate devono presentare:

- Certificato o dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni – sezione prima - , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Certificazione o dichiarazione sostitutiva attestante quanto indicato alla lettera a) dell'art. 5 del presente capitolato; in mancanza del requisito la società partecipante potrà far ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi del comma 1, dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
- Certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2000 attinente lo specifico settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, rilasciato da primario soggetto abilitato; in mancanza del requisito la società partecipante potrà far ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi del comma 1, dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9 Cauzioni

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell'offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.

La cauzione definitiva è da costituirsi ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 Altre forme di garanzia richieste

In aggiunta, a garanzia del versamento delle somme rimosse, nonché, degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una polizza assicurativa o fideiussione bancaria costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348, il cui ammontare è pari almeno al minimo garantito risultato dalla gara. La polizza assicurativa o fideiussione bancaria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario al fine del raggiungimento del minimo garantito, il Comune procede ad esecuzione sulla polizza assicurativa o fideiussione bancaria secondo le modalità di legge.

La diminuzione della polizza assicurativa o fideiussione bancaria comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

A richiesta del Comune, il concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della polizza assicurativa o fideiussione bancaria ogni qualvolta, in corso di contratto, si verificano le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al dieci per cento.

La polizza assicurativa o fideiussione bancaria prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo articolo 17, nonché, all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

Articolo 11 Adempimenti dopo l'aggiudicazione

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente concedente, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, i documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto.

Articolo 12 Stipulazione del contratto

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate con la Consip spa, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della citata legge 488/1999.

Articolo 13 Spese contrattuali

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).

Inoltre, come espressamente previsto dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

Articolo 14 Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il concessionario possa richiedere

alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

Articolo 15 Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto ed elencati negli allegati prospetti di consistenza, nello stato in cui si trovano.

Il concessionario durante la durata del contratto provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla sostituzione, all'adeguamento ed al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi indicati nel programma di cui all'articolo 4 punto 1 - b.

Per l'intera durata del contratto e in attuazione degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Inoltre in caso di necessario spostamento degli impianti, il concessionario, a sua cura e spese provvede alla ricollocazione degli stessi in altra posizione e nei tempi preventivamente concordati con gli uffici comunali.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il concessionario invia al Comune una relazione in ordine allo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, punto b, corredata dall'elenco analitico degli interventi effettuati, su supporto informatico.

Articolo 16 Responsabilità per danni causati dagli impianti

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune, a tal fine, prima dell'inizio del servizio, stipulerà apposita polizza assicurativa da consegnare in copia al Comune

Articolo 17 Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 23 punto m).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

Articolo 18 Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione de\ll'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando **a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento**. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

La ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

La ditta deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

La ditta è tenuta, inoltre, a presentare alla Stazione appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 19 Valutazione dei rischi per la sicurezza

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l'impresa appaltatrice è tenuta altresì, **ENTRO 30 GIORNI DALL'INIZIO DEL SERVIZIO**, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio (art.28, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008).

A tal fine la ditta deve redigere **la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute** individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e la ditta.

In attuazione di quanto disposto dall'art.28 del D.Lgs. N.81 del 09/04/2008, il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice, nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività della Ditta appaltatrice.

Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Articolo 20 Domicilio del concessionario

Il concessionario elegge e mantiene in Montecastrilli, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.

E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale della ditta.

Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al rappresentante del concessionario di cui all'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 21 Sportello al pubblico e sito internet

Il concessionario predispone e mantiene in Montecastrilli un apposito ufficio, decorosamente arredato, munito di apparecchio telefonico, con almeno 1 linea telefonica e telefax, aperto al pubblico secondo lo stesso orario di apertura degli uffici comunali (Lunedì e Mercoledì 10.00-12.00, Giovedì 15.30-17.30), salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale, su richiesta motivata del concessionario. Tale ufficio, che dovrà essere collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura: "Comune di Montecastrilli - Servizio affissioni e pubblicità - gestione Ditta ...".

Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.

Il concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità

Le informazioni di cui sopra debbono essere rese disponibili anche sul sito internet della società concessionaria, con obbligo di aggiornamento periodico riguardo eventuali provvedimenti assunti dal Comune o modifiche legislative intervenute nella disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

Sullo stesso sito debbono essere riportate, per ogni singolo anno, modalità e scadenze di versamento, nonché l'indicazione degli uffici presso i quali rivolgersi per ottenere informazioni.

Il concessionario deve dimostrare il possesso di quanto sopra descritto prima della sottoscrizione del contratto.

Articolo 22 Rappresentante del concessionario

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale:

- non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;
- non abbia superato il settantesimo anno di età.

Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

A detto rappresentante sono affidate le funzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 23 Obblighi particolari del concessionario

Il concessionario, a propria cura e spese, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/46521 in data 1/12/1994 e successive modifiche ed integrazioni
- c) applicare la le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale
- d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti
- e) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 15 del presente capitolato e in conformità a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara
- f) provvedere, a propria cura e spesa: all'installazione di ulteriori impianti delle pubbliche affissioni nella misura necessaria a garantire una completa affissione su spazi appositamente predisposti e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato dall'amministrazione Comunale e provvedere a propria cura e spese al loro spostamento ove fosse necessario previo accordo con gli uffici del Comune, nonché provvedere alla copertura e rimozione degli impianti abusivi previo coordinamento delle operazioni con gli uffici comunali
- g) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni
- h) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507
- i) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti, anche ricorrendo alla riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge
- j) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni
- k) inviare annualmente a propria cura e spese al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente comunale compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta
- l) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93
- m) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, mettendo a disposizione copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati
- n) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale
- o) effettuare tutti i servizi aggiuntivi previsti dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 4 del presente capitolato
- p) rendicontare i pagamenti e i corrispettivi ICP e canone, predisponendo un elenco dei soggetti (identificati con codice fiscale ed estremi di riconoscimento univoco) che hanno provveduto al versamento, oltre a un riepilogo distinto per tipologia di entrata (ICP permanente – ICP temporanea – canone per le pubbliche affissioni) che indichi le somme e il numero di versamenti; sia in formato elettronico che cartaceo
- q) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

Articolo 24 Obblighi del concessionario relativamente al Personale

Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo e ad ogni altra disposizione di legge vigente. Il concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, il concessionario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Articolo 25 Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel *Regolamento ICP* e nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia della stessa.

E' fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione .

E' cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Articolo 26 Affissioni d'urgenza

Sulla maggiorazione, di cui all'articolo 22, nono comma del Decreto Legislativo n.507/93 per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, si applica a favore del concessionario l'aggio nella misura quale risultante dalla gara.

I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

Articolo 27 Vigilanza e controlli

Il concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni,

Articolo 28 Affissioni scadute

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Articolo 29 Affissioni abusive

Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, dal *Regolamento* e dal Piano Generale degli impianti pubblicitari. Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla copertura dei manifesti che durante campagna elettorale o referendaria siano collocati ad di fuori degli appositi spazi assegnati.

Articolo 30 Rimozione impianti pubblicitari abusivi

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione o alla copertura degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, dal *Regolamento* e dal Piano Generale degli impianti pubblicitari, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione. Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione o copertura svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

Il concessionario su indicazione della amministrazione, provvede alla copertura dei manifesti abusivi, durante il periodo di propaganda elettorale o referendaria.

Articolo 31 Responsabilità

Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza secondo condizioni e massimali da sottoporre all'approvazione del Comune prima della sottoscrizione del contratto.

Articolo 32 Pagamento della imposta di pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni -

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente comunale nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.193/2016, art. 2bis come modificato dalla Legge di conversione n°225 del 1/12/2016.

L'introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi deve essere preventivamente concordata con il Comune.

Articolo 33 Contabilità

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

Articolo 34 Servizi gratuiti

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende speciali o Istituzioni e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.

Il concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza al servizio Tributi, la nota posizione dei manifesti affissi per conto degli uffici comunali entro 2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

Articolo 35 Versamenti e pagamenti

Il concessionario provvede mensilmente a rendicontare l'ammontare delle riscossioni effettuate sulla base di quanto disposto all'art. 32, con scadenza al decimo giorno del mese successivo. Annualmente, al 31 dicembre, il concessionario verifica il raggiungimento della quota di minimo garantito corrispondente all'annualità aumentato di eventuali addizionali, ed in caso di importo inferiore compensa la differenza con un versamento da doversi effettuare entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione di una indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di tre punti, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla concessione in caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze ai sensi dell'art. 40 del presente disciplinare.

Rimane ferma la possibilità di agire per la risoluzione del contratto secondo le modalità stabilite dagli artt. 1453 e 1455 c.c. .

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

Per le annualità che sono gestite dal concessionario per un periodo inferiore all'anno, il raggiungimento al minimo garantito verrà calcolato sulla base del riscosso dell'intera annualità.

In tale evenienza il concessionario ha il diritto di conteggiare, fino alla concorrenza della somma versata per integrazione al raggiungimento del minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e rimosse solo successivamente a causa di contestazioni, ricorsi, morosità ed altro.

Il corrispettivo calcolato riconosciuto al concessionario sulla base delle rendicontazioni mensili, viene corrisposto trimestralmente dal Comune al Concessionario entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, dopo aver espletato i necessari riscontri contabili e gli adempimenti previsti per legge.

Articolo 36 Penalità

Qualora il concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, in violazione quanto disposto al precedente articolo 25, incorre nella penale di euro 10,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza.

Il concessionario è pure passibile della penalità di euro 20,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 30,00.

Qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 154,00, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D. M. 26 aprile 1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 22, lettera m), il concessionario è passibile della penale di euro 25.800,00.

Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato stesso o dal *Regolamento IPC*, il concessionario è passibile della penalità fino a euro 1.540,00 elevabili al doppio in caso di recidiva.

Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'articolo 40 del presente capitolato.

Resta salva la facoltà dell'Ente di agire anche per la risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.

Il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del Servizio Tributi e Catasto, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze.

Le penalità sono comminate con provvedimento del Responsabile della Divisione Tributi e notificate al concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 3 dalla notifica.

Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Articolo 37 Reintegro deposito cauzionale

Venendo, per qualsiasi causa a diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 38 Divieto di cessione o subappalto del servizio

E' vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto.

Articolo 39 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, nonché alle altre disposizioni di legge applicabili ai contratti di concessione di pubblici servizi.

Articolo 40 Decadenza

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza è richiesta dal Comune all'organo competente e comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo il Sindaco diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, degli archivi di cui all'articolo 23 lettera m), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Articolo 41 Foro competente

Foro competente a conoscere di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, sarà quello di Terni.